SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 2007.

Autorizzazione provvisoria alla raccolta, fino al 31 dicembre 2007, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, dei concorsi pronostici e delle scommesse a totalizzatore.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 dicembre 2005, emanato in attuazione del citato articolo, 1, comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha introdotto una nuova scommessa ippica a totalizzatore articolata in più formule di scommessa e che ha previsto che la scommessa «Tris», a partire dalla scadenza naturale della relativa convenzione di concessione, fissata al 31 dicembre 2005, è assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui al citato comma 498;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sulla disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, così come modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2007;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'8 agosto 2007 sulla gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, concernente l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2007;

Viste le convenzioni di concessione per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, stipulate con i concessionari di cui alla graduatoria di selezione pubblicizzata con il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003;

Viste le procedure di selezione pubblica di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in esito alle quali sono state stipulate le convenzioni di concessione dei giochi pubblici, aventi ad oggetto, tra gli altri, con efficacia a partire dal 1° luglio 2007, le formule della scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, denominate ippica nazionale, nonché i concorsi pronostici e le scommesse a totalizzatore su base sportiva;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 giugno 2007, con il quale è stata autorizzata la raccolta, fino al 30 settembre 2007, delle scommesse ippiche a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 211, da parte dei concessionari in scadenza al 30 giugno 2007;

Considerato che i concessionari individuati a seguito delle procedure di selezione pubblica di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno perfezionato nel corso dei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2007, la stipula delle relative convenzioni di concessione e che l'attivazione delle rispettive reti di vendita è in corso di attuazione, in funzione della velocità di espletamento, da parte di ciascun concessionario, delle numerose attività propedeutiche all'avviamento dei punti di vendita acquisiti e che comunque è previsto il periodo di 18 mesi per la relativa completa attivazione;

Considerata la perdurante ridotta consistenza numerica dei punti di vendita operativi dei suddetti concessionari, dovuta alle riscontrate criticità di localizzazione sul territorio, di acquisizione dei servizi di connettività alla rete e di rilascio delle prescritte licenze di pubblica sicurezza;

Considerata la necessità di assicurare, comunque, nell'immediato, una maggiore capillarità distributiva della rete di vendita dei giochi pubblici, in modo da garantire primariamente adeguati livelli di servizio a favore del consumatore evitando, altresì, ricadute negative in termini di entrate per lo Stato;

Preso atto delle risultanze degli incontri di carattere tecnico-organizzativo tenuti dal direttore per i giochi di AAMS con gli operatori del settore;

Ritenuto, pertanto, necessario dare continuità ai giochi in parola, nell'attesa che i concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, attivino una quota significativa delle rispettive reti di vendita, prevedendo un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2007, di continuazione dell'attività dei punti vendita operativi al 30 giugno 2007, mediante i tre operatori cui erano collegati a tale data;

Ritenuto che, al fine di contemperare in modo armonico ed equilibrato tutti gli interessi, individuali e collettivi, su cui incide il presente provvedimento, evitando pregiudizi economici a carico degli operatori, occorre procedere ad un congruo differimento della durata delle concessioni di cui alle procedure selettive espletate in base al citato art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

Dispone

Art. 1.

1. Continua ad essere esercitata provvisoriamente e fino al 31 dicembre 2007, la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse sportive a totalizzatore e della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui al citato art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei punti di vendita, delle agenzie di scommessa e degli ippodromi collegati al 30 giugno 2007 ai concessionari per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, di cui alla graduatoria di selezione pubblicizzata con comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003;

2. I concessionari di cui al comma 1, possono distribuire provvisoriamente i giochi previsti nel medesimo comma attraverso i punti di raccolta ad essi collegati alla data del 30 giugno 2007, a condizione che tali punti non siano esercitati come diritti, da uno dei concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In tal caso detti punti di vendita saranno abilitati alla raccolta del gioco esclusivamente come punti di raccolta dei concessionari di cui al citato art. 38;

3. Il termine di durata delle concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è differito al 30 giugno 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 84

07A08135

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 3 agosto 2007.

Individuazione delle caratteristiche minime cui devono rispondere gli apparecchi televisivi per accedere alla detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinques* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»), concernenti le funzioni e l'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (Direttiva «Servizio universale»);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» ed in particolare l'art. 14 con annesso allegato 7;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2004) 541 del 30 luglio 2004 sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, n. 2004/108/CE, in materia di compatibilità elettromagnetica;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006»), e in particolare l'art. 1, comma 572;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2006) 37 del 2 febbraio 2006 sul riesame della situazione relativa all'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva ai sensi della comunicazione COM(2004) 541;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2007»), e in particolare l'art. 1, commi 357 e 361;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 216/00/CONS del 7 aprile 2000, recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000»;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 1992, n. 91) Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio 1978 concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'11 novembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2005 concernente «Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione»;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini del presente decreto per «apparecchio televisivo digitale con sintonizzatore digitale integrato» (di seguito denominato «apparecchio televisivo digitale») si intende qualunque apparecchio atto o adattabile alla ricezione dei segnali televisivi digitali.

2. Il presente decreto prescrive le caratteristiche tecniche minime cui deve rispondere l'apparecchio televisivo digitale per poter consentire all'acquirente di accedere ai benefici previsti dall'art. 1, comma 357, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Restano invariate le norme vigenti per l'immissione sul mercato.

Art. 2.

Caratteristiche minime degli apparecchi televisivi digitali

1. Le caratteristiche minime che devono possedere gli apparecchi televisivi digitali, per poter usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 1, sono riportate nell'allegata Tabella A.

Art. 3.

Neutralità tecnologica

1. L'apparecchio televisivo digitale deve consentire la ricezione di programmi digitali in chiaro e senza costi aggiuntivi per l'utente da almeno una delle piattaforme tecnologiche di diffusione via etere terrestre, via cavo o via satellite.

Art. 4.

Documentazione tecnica e ulteriori prestazioni

1. L'apparecchio televisivo digitale deve essere corredato da documentazione tecnica che ne dichiari il possesso delle caratteristiche minime indicate nel presente decreto, nonché da una scheda sintetica che ne indichi in modo chiaro ed intelleggibile le principali caratteristiche aggiuntive.

2. Nel caso di apparecchi televisivi digitali con schermo integrato devono essere rispettate le norme dell'art. 24 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Nel caso di prestazioni di interattività, queste devono essere fornite attraverso una interfaccia di programmazione aperta e riconosciuta tale, conforme alle norme pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee ai sensi dell'art. 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e delle comunicazioni della Commissione europea COM(2004) 541 del 30 luglio 2004 e COM(2006) 37 del 2 febbraio 2006.

Art. 5.

Informativa ai clienti

1. Le imprese produttrici di apparecchi televisivi digitali, nonché i rivenditori dei medesimi devono dare al cliente la necessaria informazione sulla possibilità di usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 nonché sulle caratteristiche dell'apparecchio sia per i requisiti minimi previsti dal presente decreto sia per le principali funzionalità aggiuntive.

Art. 6.

Formazione dell'elenco degli apparecchi che possono godere delle agevolazioni

1. A cura del Ministero delle comunicazioni, sul sito www.comunicazioni.it, è pubblicato un elenco aggiornato degli apparecchi ammessi all'incentivo.

2. I soggetti responsabili dell'immissione sul mercato e interessati all'iscrizione di modelli di apparecchi televisivi digitali nell'elenco di cui al comma 1,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

devono presentare al Ministero delle comunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie delle informazioni, viale America 201, 00144 Roma, una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di conformità alle caratteristiche di cui alla tabella A, secondo il facsimile allegato al presente decreto, corredato della documentazione indicata nel facsimile stesso (Tabella B).

Art. 7.

Detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. La detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di mille euro spetta, per l'acquisto di un apparecchio televisivo digitale compreso nell'elenco di cui all'art. 6, agli utenti che sono in regola con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per l'anno 2007.

2. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, gli utenti devono conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle entrate, la ricevuta del bollettino di pagamento del canone di abbonamento per l'anno 2007, la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto dell'apparecchio televisivo recante i dati identificativi dell'acquirente e dal quale risulti la marca e il modello dall'apparecchio medesimo.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto si applica a tutti gli apparecchi televisivi digitali, compresi nell'elenco di cui all'art. 6, acquistati a partire dalla data della sua entrata in vigore e sino al 31 dicembre 2007. Si applica, altresì, a tutti gli apparecchi televisivi digitali, che siano stati acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2007, purché compresi nell'elenco di cui all'art. 6.

2. Dalla detrazione fiscale di cui al presente decreto sono esclusi gli apparati di cui all'art. 1, comma 572, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 acquistati nell'anno 2007 dagli abbonati al servizio di radiodiffusione delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta usufruendo del contributo di cui al medesimo art. 1, comma 572.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro delle comunicazioni
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 369

TESTO TRATTO DALLA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA A

Caratteristiche minime	Riferimenti normativi	NOTE
Sintonizzatore digitale (Front End DVB)	DVB-T: ETSI EN 300 744 e Delibera AGCOM n. 216/00/CONS; DVB-C: ETSI EN 300 429; DVB-S: ETSI EN 300 421; DVB-H: ETSI EN 302 304 e ETSI TR 102 377	L'apparecchio dovrà possedere un sintonizzatore digitale in almeno una delle piattaforme indicate
Gestione PSI/SI	ETSI EN 300 468	
Teletext DVB	ETSI EN 300 472	
Sottotitoli DVB	ETSI EN 300 706	

Per apparecchi a cui si applica il comma 2 dell'art. 4 del presente decreto

Caratteristiche minime	Riferimenti normativi	NOTE
Schermo integrato	Art. 24 direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	
Sintonizzatore analogico	Decreto Ministero delle comunicazioni del 26 marzo 1992	

Per apparecchi a cui si applica il comma 3 dell'art. 4 del presente decreto

Caratteristiche minime	Riferimenti normativi	NOTE
Prestazioni di interattività	Art. 18 direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 e delle comunicazioni della Commissione Europea COM (2004) 541 del 30 luglio 2004 e COM(2006) 37 del 2 febbraio 2006	
Canale di ritorno	Modem abilitato a sostenere, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 kbits, ovvero una velocità almeno equivalente per altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazione	

TABELLA B

Facsimile di domanda

Al Ministero delle comunicazioni - Istituto superiore C.T.I.
Viale America, 201 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ...., in qualità di rappresentante legale della ditta ...., con sede in ...., codice fiscale ...., Partita IVA ...., presa conoscenza del decreto ministeriale XXXXXXXXX,

CHIEDE
che

l'apparecchio televisivo digitale così come definito al comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale XXXXX

marca ....,

modello ....,

Paese di produzione e/o immissione sul mercato ....

Per piattaforma digitale: (specificare) ....

Classificabile come: (specificare) ...., venga inserito nell'elenco degli apparecchi che possono usufruire dell'agevolazione di cui al comma 357 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; allega copia sottoscritta del manuale d'uso e della documentazione che accompagna l'apparecchio sul mercato. (Si rammenta anche l'obbligatorietà della presenza dello schema elettrico, almeno per la parte analogica, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1992).

A tale scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il suddetto apparecchio televisivo possiede le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche minime ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale attuativo dell'art. 1, comma 357, della legge n. 296/2006	SI/NO (Indicare SI oppure NO)	Normativa (Specificare normativa applicata)	NOTE
Sintonizzatore digitale (FRONT END DVB)			
Gestione PSI/SI			
Téletext DVB			
Sottotitoli DVB			

Caratteristiche aggiuntive ai sensi dell'art. 4, comma 1, el decreto ministeriale attuativo dell'art. 1, comma 357, della legge n. 296/2006	SI/NO (Indicare SI oppure NO	Dichiarazioni	NOTE
Interattività			Indicare esplicitamente la presenza o assenza ed eventualmente la normativa applicata
Canale di ritorno			Indicare esplicitamente la presenza o assenza ed eventualmente la normativa applicata
Accesso Condizionato			Indicare esplicitamente la presenza o assenza ed eventualmente la normativa applicata
Altre caratteristiche opzionali (specificare)			

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il sottoscritto dichiara inoltre che all'apparecchio televisivo in questione:

A) si applica art. 4, comma 2, del decreto ministeriale attuativo dell'art. 1, comma 357, della legge n. 296/2006 (apparecchi con schermo integrato

[SI] [NO]

nel caso di risposta affermativa completare la tabella sottostante:

Caratteristiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale attuativo dell'art. 1, comma 357, della legge n. 296/2006	Dichiarazioni	NOTE
Schermo integrato		Specificare tipo, lunghezza diagonale e normativa di riferimento applicata
Sintonizzatore analogico		Specificare normativa di riferimento applicata

B) si applica art. 4, comma 3, del decreto ministeriale attuativo dell'art. 1, comma 357, della legge n. 296/2006 (apparecchi con prestazioni di interattività

[SI] [NO]

nel caso di risposta affermativa completare la tabella sottostante:

Caratteristiche ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale attuativo dell'art. 1, comma 357, della legge n. 296/2006	Dichiarazioni	NOTE
Prestazioni di interattività		Specificare interfaccia di programmazione aperta (API) e normativa di riferimento applicata
Canale di ritorno		Specificare eventuale presenza, tecnologia e normativa di riferimento applicata
Lettore di smart card (opzionale)		Specificare eventuale presenza, tecnologia e normativa di riferimento applicata

Timbro e firma del rappresentante legale

....

Si allega alla presente fotocopia di un documento di identità valido del firmatario.

07A08195

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 2007.

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2003 e successive integrazioni, con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Valpolicella»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la domanda presentata dalla regione Veneto, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» ed in particolare degli articoli 1, 5, 6 e 8 del disciplinare medesimo;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 50 del 1° marzo 2007;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che la predetta proposta di modifica del disciplinare prevede la possibilità di utilizzare a determinate condizioni tecnico-produttive la menzione «ripasso» per talune tipologie di vini «Valpolicella»;

Considerato che il citato termine «ripasso» è stato registrato come marchio privato dalla ditta «Masi Agricola S.p.a.» per le proprie produzioni vinicole e che la stessa ditta con atto transattivo e protocollo d'intesa del 20 gennaio 2006, stipulato in particolare con la partecipazione del Consorzio di tutela dei vini «Valpolicella», ha ceduto la titolarità di tutti i marchi contenenti il termine «ripasso» alla Camera di commercio di Verona e con il quale la medesima Camera di commercio viene autorizzata a registrare un proprio marchio collettivo denominato «Valpolicella ripasso» a determinate condizioni d'uso;

Vista la nota n. 2160 del 7 agosto 2007 con la quale la Camera di commercio di Verona, nel confermare l'avvenuto deposito del marchio collettivo «Valpolicella ripasso» in data 16 marzo 2006 presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ha comunicato che il relativo regolamento d'uso non contrasta ed è coerente con le disposizioni previste per la menzione «ripasso» nella citata proposta di modifica del disciplinare di produzione di cui trattasi; considerato altresì che con la richiamata nota la Camera di commercio di Verona si è assunta l'impegno a modificare il regolamento d'uso del marchio collettivo in questione per adeguarlo ad eventuali future modifiche del disciplinare di produzione;

Vista la nota n. 15139 del 10 settembre 2007 con la quale il Ministero, in riscontro alla richiamata nota della Camera di commercio di Verona, consente che la titolarità del marchio collettivo «Valpolicella ripasso» resti in capo alla stessa Camera di commercio, riservandosi tuttavia la facoltà di modificare d'ufficio il disciplinare di produzione in questione, stralciando la menzione «ripasso», qualora la citata Camera di commercio dovesse modificare il regolamento d'uso rendendolo difforme dal disciplinare di produzione;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella», in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato e tenendo conto delle richiamate determinazioni ministeriali in merito alla titolarità del marchio collettivo «Valpolicella ripasso»;

Ritenuto altresì di dover procedere all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli articoli 1, 5, 6 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», da ultimo approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2003 e successive integrazioni, sono modificati secondo il testo riportato all'annesso allegato.

Art. 2.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si riserva di modificare d'ufficio il disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Valpolicella», stralciando la menzione «ripasso», qualora la Camera di commercio di Verona dovesse modificare il regolamento d'uso del marchio collettivo «Valpolicella ripasso» rendendolo difforme dal disciplinare di produzione in questione.

Art. 3.

1. Ad integrazione dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato *A* i codici delle tipologie di vini D.O.C. «Valpolicella» designabili con la menzione «ripasso».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2007

Il direttore generale: La Torre

Annesso

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 5, 6 e 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VALPOLICELLA».

Art. 1.

(Omissis).

Comma 2:

Le tipologie di vini «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore possono utilizzare l'indicazione «ripasso» qualora i vini di dette tipologie siano sottoposti al metodo di elaborazione previsto al successivo art. 5.

Art. 5.

(Omissis).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Comma 11:

I vini a denominazione di origine controllata. «Valpolicella» nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore possono essere rifermentati sulle vinacce residue della preaparazione dei vini «Recioto della valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella».

I vini così ottenuti possono utilizzare l'indicazione aggiuntiva «ripasso».

Il quantitativo dei vini delle tipologie sopra elencate, destinate alla produzione delle tipologie riportanti la menzione «ripasso», non possono essere in volume superiori al doppio del volume di vino ottenuto dalle vinacce delle tipologie «Recioto della Valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella» impiegate nella rifermentazione.

I vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore, che riportano l'indicazione «ripasso» devono essere immessi al consumo non prima del 1° dicembre dell'anno successivo all'anno della vendemmia.

(Omissis).

Comma 13:

I vini Valpolicella designabili con la menzione «superiore», prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

(Omissis).

Art. 6.

(Omissis).

Comma 2:

I vini a D.O.C. «Valpolicella», nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore che riportano l'indicazione «ripasso», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

— colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;

— odore: caratteristico con profumo gradevole;

— sapore: pieno, vellutato, di corpo;

— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol., con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,60% vol.;

— acidità totale minima: 5,0 g/l;

— estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis).

Comma 3:

È ammesso inoltre l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 2, decreto ministeriale 22 aprile 1992.

L'indicazione «ripasso» può essere utilizzata in etichetta con dimensioni non superiori a quelle della denominazione di origine controllata «Valpolicella».

(Omissis).

Comma 6:

Nella chiusura di dette bottiglie è consentito solo l'uso di tappi raso bocca; per le bottiglie fino a litri 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite.

È consentito altresì l'uso del tappo a vite anche per la chiusura delle bottiglie di «Valpolicella», senza alcuna specificazione o menzione, di volume fino a litri 1,500.

Comma 7:

Per i vini «Valpolicella» che possono usufruire delle indicazioni superiore e ripasso ed i vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone della Valpolicella», con le diverse specificazioni e menzioni, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

ALLEGATO *A*

Posizioni codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
Valpolicella ripasso	B044	X	999	2	R	X	A	0	X
Valpolicella classico ripasso	B044	A	999	2	R	X	A	0	X
Valpolicella classico superiore ripasso	B044	A	999	2	B	R	A	0	X
Valpolicella superiore ripasso	B044	X	999	2	B	R	A	0	X
Valpolicella valpantena ripasso	B044	B	999	2	R	X	A	0	X
Valpolicella valpantena superiore ripasso	B044	B	999	2	B	R	A	0	X

07A08090

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 giugno 2007.

Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva. (Deliberazione n. 38/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come parzialmente modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo), comma 189;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), ed in particolare l'art. 3, che

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

prevede la stipulazione di un contratto di programma per la definizione dei rapporti tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'E.N.A.C.;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 che demanda al CIPE la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 di attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265 e le successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 che, sostituendo l'art. 704 del codice suddetto, prevede che l'ENAC ed il gestore stipulino un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in materia di investimenti, corrispettivi e qualità e quella recata dall'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha parzialmente modificato il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed ha tra l'altro istituito il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti;

Visto l'art. 1, comma 258 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), riguardante l'aumento del canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione totale e parziale aeroportuale;

Visto l'art. 1, comma 1328, della legge n. 296/2006 sopra citata, che istituisce un apposito fondo, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato, del servizio antincendi negli aeroporti;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, che all'art. 3 prevede specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, concernente il regolamento in materia di concessioni di gestioni aeroportuali;

Visto lo statuto dell'E.N.A.C. approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 e 9 luglio 1998 che hanno istituito e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S);

Vista la propria delibera del 4 agosto 2000, n. 86 con la quale ha espresso parere favorevole allo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Visto lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, presentato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 dicembre 2006, prot. n. 6371;

Vista la nota n. 1548 del 22 maggio 2007, del Ministero dei trasporti, con la quale si trasmette la simulazione di impatto tariffario effettuata dall'ENAC S.p.a., e si formulano alcune richieste di modifica e precisazioni al testo dello schema di direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la nota n. 14435 dell'8 giugno 2007, del Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto, con la quale si trasmettono le osservazioni del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro, sullo schema di direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la nota n. 266 del 14 giugno 2007, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha richiesto il concerto sul decreto di approvazione dei contratti di programma che saranno stipulati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile con i gestori aeroportuali;

Considerata la necessità di procedere a un organico riordino della materia relativa ai meccanismi di determinazione dei diritti aeroportuali per i servizi resi in esclusiva, sulla base della normativa vigente;

Considerato che il documento di regolazione tariffaria, allegato alla presente delibera, ha come obiettivo la promozione degli investimenti nel settore aeropor-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tuale, promozione che richiede la definizione di un contesto regolamentare chiaro e stabile nel tempo, o che comunque muti secondo linee prevedibili e trasparenti;

Considerata l'opportunità di prevedere una programmazione pluriennale della dinamica dei diritti aeroportuali, tale da permettere ai gestori aeroportuali e alle compagnie aeree di assumere un congruo orizzonte temporale di evoluzione dei costi e dei ricavi;

Considerata l'opportunità, in ragione dell'esigenza di ricondurre a unitarietà la metodologia di determinazione tariffaria, che il suddetto documento costituisca indirizzo per le amministrazioni e gli organi competenti, anche ai fini della definizione dei contratti di programma che saranno sottoscritti dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e dai gestori aeroportuali;

Preso atto che il NARS nella seduta del 16 marzo 2006 ha espresso parere favorevole sullo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, presentato dal Ministero dei trasporti, formulando al riguardo alcune raccomandazioni;

Considerato che il NARS, al fine di incentivare i gestori a completare le opere secondo i cronoprogrammi stabiliti, ha ritenuto di dover autorizzare l'imputazione delle immobilizzazioni in corso nel capitale investito, in base agli stati di avanzamento lavori e nei limiti del periodo concordato per il completamento delle opere, a condizione che l'immobilizzazione stessa entri in esercizio nei tempi stabiliti, prevedendo, altresì, una decurtazione del capitale investito stesso in misura pari all'importo della immobilizzazione, sino all'entrata in esercizio dell'opera stessa;

Considerato che il NARS ha indicato specifici criteri metodologici e meccanismi di calcolo per la remunerazione del capitale investito;

Considerato che il Nucleo stesso ha ritenuto ammissibile la remunerazione dei costi sostenuti in proprio dai gestori per l'espropriazione, operata in forza di previsioni di legge o convenzionali, di aree strumentali al servizio della navigazione aerea o alla mitigazione del danno ambientale, che siano gratuitamente devolute al termine della concessione e comunque entro i limiti dei valori di esproprio o indennizzo previsti dalla normativa vigente»;

Ritenuto in particolare di condividere quanto evidenziato dal NARS in ordine allo Schema di riordino sopra menzionato, coerente con le linee di indirizzo di cui alla sopra citata legge n. 248/2005;

Ritenuto di dover sostituire la delibera 4 agosto 2000, n. 86 «Schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva», alla luce delle intervenute modifiche normative sopra richiamate;

Ritenuto di dover consentire l'inclusione, anche se in linea di principio non ammessa, nel capitale investito netto regolatorio delle immobilizzazioni realizzate con contributi pubblici concessi a titolo non oneroso, sulla base di specifiche convenzioni con i gestori aeroportuali in attuazione di leggi nazionali approvate e finanziate precedentemente alla data della delibera n. 86 del 2000 sopra citata;

Ritenuto di dover assicurare, altresì, con la suddetta inclusione, meccanismi di gradualità nella determinazione delle tariffe, nel rispetto del principio di neutralità economico-finanziaria per il gestore aeroportuale, evitando effetti distorsivi della concorrenza tra gestori operanti in analoghe condizioni di mercato;

Ritenuto di dover disciplinare l'inclusione medesima secondo i criteri, i limiti e le modalità previsti nel documento allegato alla presente delibera;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti;

Delibera:

È approvato il documento tecnico allegato, intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva», composto di n. 14 pagine (quattordici), che forma parte integrante della presente delibera.

È abrogata la delibera n. 86 del 4 agosto 2000, meglio specificata in premessa.

Raccomanda:

al Ministro dei trasporti di definire, per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unità di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta, norme semplificate per la determinazione dei diritti aeroportuali;

al Ministro dei trasporti ed al Ministro dell'economia e delle finanze di vigilare affinché siano inseriti nei contratti di programma tra l'ENAC ed i gestori aeroportuali investimenti in sistemi avanzati di misurazione della qualità dei servizi resi agli utenti ed ai vettori, nonché dell'impatto ambientale delle attività aeroportuali.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 10 settembre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 67

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

DIRETTIVA IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI AEROPORTUALI OFFERTI IN REGIME DI ESCLUSIVA

1 Corrispettivi e proventi da servizi regolamentati e non regolamentati

1.1 Corrispettivi da servizi soggetti alla regolamentazione

Sono soggetti a regolamentazione:

a) i diritti di approdo e di partenza, di sosta e di ricovero (L. 248/05, art. 11 *nonies*);
b) le tasse di imbarco passeggeri (L. 248/05, art. 11 *nonies*);
c) le tasse di imbarco e sbarco merci (L. 117/74 e L. 248/05, art. 11 *nonies*);
d) i compensi per le operazioni di controllo di sicurezza (D.M. 85/99, art. 2, co.1 e L. 248/05, art. 11 *duodecies*);
e) i corrispettivi per l'uso di infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo (D.Lgs. 18/99, allegato B, e L. 248/05, art. 11 *terdecies*);
f) i corrispettivi per le attività di assistenza a terra, quando queste siano svolte – di diritto o di fatto – da un unico prestatore (D.Lgs. 18/99, allegato A, e L. 248/05, art. 11 *terdecies*).

1.2 Proventi da servizi non regolamentati svolti sul sedime

Ai sensi della L. 248/05, una quota non inferiore al 50% del margine conseguito dal gestore aeroportuale per i servizi non soggetti a regolazione economica svolti nell'ambito del sedime è destinata alla riduzione dei diritti aeroportuali.

In tale categoria sono inclusi i servizi per i quali è configurabile una qualche forma di rendita di localizzazione o di monopolio per il gestore aeroportuale, che discende dalla possibilità esclusiva di utilizzare i sedimi aeroportuali anche per fini commerciali e dalla possibilità di limitare l'accesso di terzi concorrenti ai sedimi stessi.

Sono quindi inclusi i proventi relativi ai servizi prodotti sul sedime aeroportuale e quelli relativi ai servizi che, ancorché prodotti al di fuori del sedime, sono erogati all'interno dello stesso, e per i quali è possibile l'esercizio da parte dei gestori di una qualche forma di controllo sull'accesso alle infrastrutture.

In particolare, in caso di gestione affidata a terzi, si considera quanto corrisposto al gestore, a qualsiasi titolo, per l'accesso alle infrastrutture, secondo la metodologia prevista al successivo punto 2.1. L'importo da portare in deduzione è determinato ai sensi del successivo punto 4.1.

Nell'ambito di tale criterio, e per non apportare pregiudizio alla concorrenza, sono da escludere le attività svolte in regime di piena concorrenza con terzi, per le quali il gestore può dimostrare l'insussistenza di rendite di localizzazione e di forme di limitazione dell'accesso alle infrastrutture. Tali attività escluse vengono individuate in base al contesto di mercato specifico dei diversi aeroporti, sussistente all'atto della stipula dei contratti di programma.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2 Schema di contabilità analitica per centri di costo e di ricavo - certificazione

2.1 Obbligo di contabilità analitica

Il sistema di contabilità analitica dovrà essere in grado di fornire, con riferimento a ciascuno dei servizi espletati sul sedime aeroportuale, regolamentati e non regolamentati, per classi omogenee di attività, la rendicontazione analitica di costi e ricavi di competenza.

In particolare, devono formare separato oggetto di detta contabilità i centri di costo e di ricavo relativi a ciascuno dei servizi di cui al punto 1.1, anche secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, nonché relativi all'insieme dei servizi di cui al punto 1.2. I gestori aeroportuali dovranno inoltre dimostrare - se necessario attraverso riclassificazioni delle partite contabili - la piena e trasparente riconciliazione con il bilancio civilistico, in particolare evidenziando le partite escluse.

Inoltre è necessario che il sistema di contabilità faccia riferimento alle attività considerate e non alla forma organizzativa o societaria con cui sono svolte. Pertanto, qualora i servizi siano svolti indirettamente da imprese controllate, controllanti o soggette a comune controllo, i relativi obblighi di rendicontazione dovrebbero estendersi anche a tali soggetti applicando, a tal fine, la nozione di controllo come definita dall'art. 2359 del Codice Civile e dai Principi contabili internazionali. Rispetto a tale perimetro, pertanto, dovrà essere predisposta dai gestori una contabilità analitica che risulti depurata, mediante l'utilizzo delle usuali metodologie di elaborazione dei bilanci consolidati, dalle partite intragruppo.

In caso di mancata adozione di tale sistema, per le finalità di cui sopra, i costi sostenuti dai gestori e i proventi conseguiti nei confronti delle società appartenenti al perimetro di cui sopra, dovranno essere imputati o riportati, nel corso dell'istruttoria relativa ai contratti di programma e ai fini di quanto disposto ai successivi paragrafi 3 e 4, ai loro valori di mercato.

2.2 Trattamento delle risultanze della contabilità analitica e di altre informazioni raccolte nel procedimento di istruttoria

Le risultanze della contabilità analitica sono trasmesse dai gestori all'ENAC e da quest'ultimo, su richiesta, condivise con le amministrazioni cui è attribuita la vigilanza e la regolamentazione tariffaria del settore, ivi inclusi gli organi di supporto o consulenza tecnica.

I dati non soggetti a vincoli di riservatezza sono divulgati, anche per via telematica, a fini statistici o di analisi.

2.3 Certificazione

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre di ciascun anno, le società di gestione dovranno far pervenire all'ENAC la relativa rendicontazione analitica. La contabilità analitica di ciascun gestore aeroportuale è certificata da una società di revisione che attesta: la conformità dell'effettiva imputazione dei costi ai criteri stabiliti nella presente direttiva e alle linee guida adottate dall'ENAC ai sensi del successivo punto 5.1, nonché la corrispondenza e la riconciliazione della contabilità analitica al bilancio civilistico. Copia dei documenti di certificazione, unitamente alle risultanze della contabilità analitica, è trasmessa all'ENAC.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.4 Vigilanza dell'ENAC

L'ENAC effettua verifiche per accertare la correttezza delle imputazioni relative ai servizi regolamentati e alle attività di assistenza a terra. I gestori aeroportuali e gli operatori di servizi di assistenza a terra collaborano con ENAC, fornendo ogni elemento richiesto. Non costituisce giustificato motivo per l'opposizione alla richiesta di acquisizione di informazioni la presenza di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o da prescrizioni interne o l'esigenza di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative.

Ove siano riscontrate irregolarità o manchino le prescritte certificazioni, l'ENAC chiede ai gestori aeroportuali chiarimenti e integrazioni e, in caso di conferma delle irregolarità o di perdurante indisponibilità delle certificazioni, adotta tempestivamente i provvedimenti di propria competenza e ne dà segnalazione ai Ministri competenti. In caso di inadempienza, si applica quanto previsto dalla L. 248/05, articolo 11-*decies*, co. 2.

L'ENAC riferisce al Ministero dei trasporti circa la propria attività di vigilanza, con rapporti annuali o quando comunque da quest'ultimo richiesto.

3 Costi dei servizi regolamentati

Ai gestori vengono riconosciuti i costi direttamente e indirettamente imputabili ai servizi oggetto della regolamentazione, che includono un'equa remunerazione del capitale investito netto. Tali costi sono determinati inizialmente con riferimento a un anno base e seguono poi la dinamica dei parametri indicati nei contratti di programma.

3.1 Costi imputabili ai servizi

Ai fini della determinazione del livello di riferimento dei corrispettivi unitari di ciascun servizio, sono imputabili ai singoli servizi, nel rispetto di quanto stabilito al punto 2.1 relativamente alle partite intragruppo:

a) i costi direttamente imputabili (es. personale direttamente impiegato nelle attività e nei servizi, materiali direttamente impiegati, manutenzione ordinaria);
b) la quota di pertinenza delle spese generali e dei canoni concessori, ripartiti fra le diverse aree di attività sulla base di criteri coerenti alle direttive fissate nelle linee guida di cui al punto 5.1;
c) un'equa remunerazione del capitale investito netto secondo quanto previsto al successivo punto 3.2, allocato sulla base di criteri coerenti alle direttive fissate nelle linee guida di cui al punto 5.1;
d) le quote di ammortamento relative al capitale di cui alla precedente alinea, determinate utilizzando aliquote tecnico-economiche, anche indipendentemente dalle aliquote fiscali.

Grava su tali costi ogni onere corrente di pertinenza delle opere finanziate da soggetti pubblici, sostenuto dai gestori per il mantenimento in piena efficienza delle opere e per la loro riconsegna al concedente o al subentrante, in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento, alla scadenza della concessione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.2 Remunerazione del capitale investito

Il tasso riconosciuto di remunerazione del capitale investito definito secondo la metodologia del costo medio ponderato e considerato al lordo delle imposte è pari a:

$$r = g * \frac{r_d * (1 - t_{ires})}{1 - t_e} + (1 - g) * \frac{r_e}{1 - t_e} \qquad (1)$$

dove

- r_e è il tasso nominale di rendimento ammesso del capitale proprio;
- r_d è il tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito;
- g *è* il tasso di leva finanziaria, determinato con riferimento a indebitamento netto e patrimonio netto del gestore all'anno base;
- t_{ires} è l'aliquota di imposta sul reddito delle società;
- t_e è l'aliquota fiscale equivalente sul reddito del gestore che tiene conto delle diverse basi imponibili dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il tasso di remunerazione è definito nella formula (1) in termini nominali; nelle linee guida si potrà optare per l'applicazione di un tasso di remunerazione definito in termini reali. Vale in tale caso la seguente equazione:

$$r_{reale} = \frac{1 + r}{1 + P} - 1 \qquad (2)$$

dove P è il tasso di inflazione programmato per il periodo.

Il tasso di rendimento ammesso sul capitale di debito r_d è pari alla somma del tasso di rendimento associato ad attività prive di rischio e di una componente di *premio al debito:*

- il tasso di rendimento delle attività prive di rischio è individuato nella media dei rendimenti del BTP decennale *benchmark* riferibile agli ultimi 12 mesi;
- il premio al debito è determinato aeroporto per aeroporto sulla base delle condizioni di accesso al capitale di debito rilevate nel settore e specifiche del gestore; in ogni caso, detta componente non può essere superiore alla misura di due punti percentuali.

Il tasso nominale di rendimento ammesso del capitale proprio r_e è pari alla somma del tasso di rendimento di attività prive di rischio e di una componente che riflette il rischio sistematico dell'attività svolta dal gestore. Detta componente è data dal premio al capitale di rischio moltiplicato per il coefficiente beta:

- il premio al capitale di rischio è pari alla differenza tra il rendimento complessivo del mercato azionario e il rendimento delle attività finanziarie prive di rischio ed è determinato nella misura del 4%;
- il coefficiente beta riflette il rischio specifico e non diversificabile dell'attività ed è definito dalla relazione tra il tasso di rendimento di un campione di imprese quotate del settore e il rendimento complessivo del mercato; il valore del beta specifico per il gestore è calcolato applicando al coefficiente definito per il settore il tasso di leva finanziaria specifico del gestore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il capitale investito netto, da remunerare al tasso di remunerazione sopra definito, è allocato analiticamente ai servizi cui si riferisce e include:

- le immobilizzazioni immateriali e materiali[1], al lordo del fondo di ammortamento civilistico e al netto degli ammortamenti tecnico-economici e dei contributi pubblici ottenuti a titolo non oneroso;
- il saldo tra crediti verso clienti e debiti verso fornitori[2];
- immobilizzazioni figurative relative all'eventuale capitale investito netto residuo che attengono a opere realizzate con contributi pubblici a titolo non oneroso secondo quanto specificato al successivo punto 3.2.1.

Va precisato che:

a) L'opzione per un tasso di remunerazione espresso in termini reali deve essere associata per coerenza ad un capitale investito netto calcolato a valori correnti; un tasso espresso in termini nominali non pone il problema dello scorporo dell'inflazione dai rendimenti ed è associato ad un capitale investito netto calcolato a valori storici;

b) con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, possono essere allocate ai servizi regolati solo le voci strettamente funzionali alle attività operative o al miglioramento delle stesse, secondo quanto previsto nei contratti di programma;

c) con riferimento alle voci relative agli oneri di concessione[3] e alle voci di "avviamento"[4], non possono essere allocati ai servizi regolamentati importi superiori a quanto esplicitamente previsto nelle convenzioni relative a nuove concessioni;

d) con riferimento alle immobilizzazioni materiali, possono essere allocati ai servizi regolamentati solo investimenti sostenuti dal gestore per il mantenimento in piena efficienza delle opere, per ampliamento e miglioria delle stesse o per la realizzazione di nuove opere, secondo quanto previsto nei contratti di programma, per la loro riconsegna al concedente o al subentrante, in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento, alla scadenza della concessione;

e) i crediti verso clienti, per ciascun servizio, sono ammessi nel capitale investito nel limite del 25% dei costi di cui al punto 3.1;

f) l'allocazione delle immobilizzazioni figurative viene effettuata garantendo l'assenza di duplicazioni di costi, verificando che non vi siano sovrapposizioni con partite già contabilizzate dai gestori;

g) è ammissibile la remunerazione dei costi sostenuti dai gestori per l'espropriazione, operata in forza di previsioni di legge o convenzionali, di aree strumentali al servizio della navigazione aerea o alla mitigazione del danno ambientale, che siano gratuitamente devolute al termine della concessione e comunque entro i limiti dei valori di esproprio o indennizzo previsti dalla normativa vigente;

[1] Art. 2424 c.c., voci B.I e B.II dell'attivo.
[2] Art. 2424 c.c., voci C.II.1 dell'attivo e D.7 del passivo.
[3] Art. 2424 c.c. voce B.I.4 dell'attivo.
[4] Art. 2424 c.c. voce B.I.5 dell'attivo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

h) l'imputazione al capitale investito delle immobilizzazioni in corso è autorizzata in base agli stati di avanzamento e nei limiti del periodo concordato per il completamento delle opere, a condizione che l'immobilizzazione entri in esercizio nei tempi previsti. In caso di ritardi nell'entrata in esercizio di una determinata immobilizzazione, il capitale investito è decurtato dell'importo dell'immobilizzazione sino all'entrata in esercizio della stessa.

3.2.1 Precisazione sul trattamento ai fini regolatori dei contributi pubblici

Ai fini della presente direttiva, per contributi pubblici sono da intendersi i contributi concessi a titolo non oneroso ai gestori e finalizzati alla realizzazione o al miglioramento delle infrastrutture aeroportuali. Non sono da intendersi contributi pubblici le risorse ottenute sotto forma di capitale di rischio o di capitale di credito, se le relative operazioni sono effettuate a condizioni di mercato.

Ai fini delle determinazioni tariffarie, l'inclusione nel capitale investito netto del valore delle immobilizzazioni realizzate con contributi pubblici deve: evitare l'indebito arricchimento degli azionisti delle società di gestione; evitare penalizzazioni nella remunerazione del capitale proprio investito nelle società di gestione; assicurare meccanismi di gradualità nella determinazione delle tariffe, nel rispetto del principio di neutralità economico-finanziaria per il gestore aeroportuale; evitare effetti di distorsione della concorrenza tra gestori operanti in condizioni di mercato analoghe.

L'inclusione nel capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari delle immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti, realizzate con contributi pubblici concessi a titolo non oneroso non è, in linea di principio, ammessa.

Tuttavia, per i contributi concessi anche sulla base di specifiche convenzioni con i gestori in attuazione di leggi nazionali approvate e finanziate prima dell'entrata in vigore della delibera CIPE 86/2000, nel caso in cui la data di concessione del contributo pubblico è antecedente alla data di ingresso a titolo oneroso nel capitale della società di gestione di soggetti privati, l'inclusione nel capitale investito riconosciuto ai fini tariffari delle immobilizzazioni realizzate con detti contributi è ammessa nei limiti del valore contabile netto.

In tutti gli altri casi, sempre con riferimento ai contributi concessi anche sulla base di specifiche convenzioni con i gestori in attuazione di leggi nazionali approvate e finanziate prima dell'entrata in vigore della delibera CIPE 86/2000, la società di gestione può chiedere l'inclusione delle immobilizzazioni realizzate con contributi pubblici nel capitale investito riconosciuto ai fini tariffari a condizione che tale inclusione non produca aumenti delle tariffe attualmente applicate e che i relativi benefici economico-finanziari siano accantonati dalla società di gestione in un fondo vincolato, la cui gestione è disciplinata con le modalità nel seguito specificate.

Gli accantonamenti relativi al fondo vincolato sono calcolati tenendo conto delle quote di ammortamento e della remunerazione del capitale investito delle immobilizzazioni realizzate con contributi pubblici a titolo non oneroso nel rispetto del principio di neutralità economica. Le modalità di accantonamento al fondo vincolato ed i relativi criteri di utilizzo sono definiti nelle linee guida di cui al successivo punto 5.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le risorse accantonate al fondo vincolato sono finalizzate prioritariamente alla realizzazione di infrastrutture aeroportuali sul sedime in concessione al gestore o di interventi di ripristino della piena funzionalità dei beni realizzati con i contributi pubblici ed, in secondo luogo, ad investimenti fuori sedime di miglioramento delle infrastrutture a servizio del medesimo sistema aeroportuale. Gli specifici utilizzi del fondo e i soggetti beneficiari dello stesso sono stabiliti sulla base di indirizzi del Ministro dei trasporti e sono recepiti nell'ambito dei contratti di programma. All'ENAC è demandata l'attività di vigilanza e controllo sulle attività di costituzione, gestione e utilizzo del fondo.

3.3 Primo affidamento di nuove concessioni totali

Ai fini della determinazione dei corrispettivi, per la valutazione dei costi relativi all'anno base si terrà anche conto dei dati e delle risultanze contabili dei precedenti gestori dei singoli servizi, ivi incluso ENAC, da raffrontare con quelli risultanti dalla contabilità analitica e certificata del primo esercizio finanziario. In particolare, non potranno essere ammessi costi superiori rispetto a quelli precedentemente rilevati, con esclusione di quelli relativi a eventuali investimenti aggiuntivi.

Nel periodo intercorrente dall'affidamento in concessione all'approvazione del contratto di programma, rimangono validi i corrispettivi già in vigore.

4 Criteri di determinazione del livello iniziale e della dinamica dei corrispettivi

4.1 Livello iniziale di riferimento dei corrispettivi unitari

Il livello iniziale di riferimento $p_{0,j}$ dei corrispettivi ammessi per ciascun servizio j viene determinato, relativamente a un anno base, secondo la seguente equazione:

$$p_{0,j} = c_{0,j} - mc_j \qquad (3)$$

dove

- $p_{0,j}$ è il corrispettivo unitario per il servizio j nell'anno-base;
- $c_{0,j}$ rappresenta il costo riconosciuto per unità di traffico del servizio j, comprensivo della remunerazione del capitale;
- mc_j è il margine commerciale per unità di traffico delle attività non regolamentate da portare in detrazione al costo riconosciuto per lo svolgimento del servizio j.

Per unità di traffico si intende un indicatore quantitativo dei volumi di attività, determinato in ragione delle specificità dei singoli servizi regolamentati (es. numero passeggeri per le tasse di imbarco passeggeri, peso della merce per le tasse di imbarco e sbarco merci).

Per anno base si intende un periodo di tempo significativo e comunque destagionalizzato, per il quale sia disponibile una contabilità analitica certificata. I costi riconosciuti per unità di traffico ($c_{o,j}$) sono determinati sulla base di quanto previsto al precedente paragrafo 3 e dello schema di contabilità analitica certificato di cui al paragrafo 2.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il margine commerciale per unità di traffico da portare in detrazione (mc_j) è determinato secondo la seguente equazione:

$$mc_j = \frac{\rho \cdot MC_0}{us_j} \cdot \delta_j \qquad (4)$$

dove

- ρ è la quota del margine commerciale conseguito dal gestore aeroportuale da portare in detrazione, pari al 50%;
- MC_0 è il margine commerciale conseguito nell'anno base in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate. Qualora il margine MC_0 assuma valori negativi, i coefficienti mc_j sono posti pari a zero;
- δ_j è la quota del margine commerciale portato in detrazione al servizio j (con $\sum \delta_j = 1$), attribuito *pro quota* in ragione dei costi totali relativi ai diversi servizi, o secondo linee guida emanate dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- us_j è l'indicatore di riferimento per il volume di traffico per il servizio j, in unità di servizio.

Il margine commerciale MC_0 è determinato secondo la seguente equazione:

$$MC_0 = R_0 - C_0 - A_0 - CIN_0 * r \qquad (5)$$

dove

- R_0 rappresenta i ricavi e altri proventi conseguiti a qualunque titolo nell'anno base in relazione allo svolgimento delle attività di cui al punto 1.2;
- C_0 rappresenta i costi diretti, i costi indiretti e le spese generali attinenti alle attività di cui sopra;
- CIN_0 è il capitale investito netto nell'anno base attinente alle attività di cui sopra;
- A_0 rappresenta gli ammortamenti nell'anno base relativi al capitale investito CIN_0 e calcolati utilizzando aliquote di ammortamento tecnico-economiche;
- r è il tasso di congrua remunerazione del capitale di cui al punto 3.1, pari al tasso utilizzato per i servizi regolamentati.

I valori MC_0, R_0, C_0, A_0, CIN_0 sono oggetto del sistema di contabilità analitica certificata, nel rispetto di quanto stabilito al punto 2.1 relativamente alle partite intragruppo.

Per le situazioni caratterizzate da diversi soggetti gestori (es. gestioni parziali o gestioni a titolo precario), le grandezze di cui sopra si intendono calcolate limitatamente alle zone del sedime aeroportuale di competenza. Le riduzioni sono attribuite ai soli servizi regolamentati gestiti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.2 Dinamica dei corrispettivi unitari

La dinamica dei corrispettivi ammessi per ciascuno dei servizi regolamentati si basa sull'applicazione di una formula regolatoria che tenga in considerazione l'inflazione programmata, i miglioramenti di produttività, il fabbisogno per investimenti, gli obiettivi di qualità e, ove previsto, gli obiettivi di tutela ambientale[5].

Con tali criteri è individuato il livello che la media dei corrispettivi unitari di un determinato servizio *j* può raggiungere anno per anno, ferma restando la possibilità per i gestori di praticare livelli mediamente più bassi. I corrispettivi unitari sono in ogni modo differenziabili solamente in ragione di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e comunque entro intervalli predeterminati nei contratti di programma. Nei medesimi contratti sono previste clausole di recupero tariffario in caso di superamento del livello medio ammesso.

In base a tali criteri, la dinamica dei corrispettivi unitari ammessi, durante il periodo regolatorio, è determinata secondo le seguenti equazioni:

$$p_{t,j} = c_{t,j} \cdot (1 + \varepsilon_{t,j}) - mc_j \quad (6)$$

$$c_{t,j} = c_{0,j} * \prod_{z=1}^{t} (1 + P_z - x_j + k_{z,j}) \quad (7)$$

$$\varepsilon_{t,j} = f * q_{t,j} + (1-f) * \alpha_{t,j} \quad (8)$$

con *t* compreso tra 1 e il numero di anni di durata del contratto di programma e dove

- $p_{t,j}$ è il corrispettivo unitario ammesso del servizio *j* per l'anno *t*;
- $c_{t,j}$ rappresenta il costo riconosciuto per unità di traffico per il servizio *j* nell'anno base ($c_{0,j}$), adeguato annualmente con la formula $1 + P - x + k$;
- $c_{0,j}$ rappresenta il costo riconosciuto per unità di traffico per il servizio *j* nell'anno base, comprensivo del costo di remunerazione del capitale;
- P_z è il tasso programmato di inflazione per l'anno *z*;
- x_j è un parametro determinato in modo che, per le attività presenti all'anno base, il valore attualizzato dei costi ammessi (prima della decurtazione del margine commerciale) sia pari, nel corso del periodo di regolamentazione, al valore attualizzato dei ricavi previsti, scontando gli importi al tasso di remunerazione nominale di cui al punto 3.2;

[5] Per la qualità e l'ambiente sono fissati gli obiettivi complessivi da raggiungere a fine periodo di programmazione, suddivisi in obiettivi *annuali* di avvicinamento a quelli *finali*. In questo contesto, il meccanismo tariffario premia il superamento degli obiettivi annuali, in quanto permette un più rapido raggiungimento di quelli finali. Il meccanismo tariffario non necessariamente implica, tuttavia, un premio anche per il superamento degli obiettivi finali. Se infatti questi ultimi sono formulati in modo da ottimizzare il rapporto fra benefici e costi sociali, il loro superamento (se compensato da ulteriori aggravi tariffari) comporterebbe un allontanamento rispetto all'ottimo sociale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- $k_{t,j}$ è il parametro per remunerare i nuovi investimenti, determinato ogni anno in base agli investimenti realizzati l'anno precedente, in modo tale che la variazione del valore attualizzato dei costi riconosciuti per i nuovi investimenti sia pari alla variazione del valore attualizzato dei ricavi aggiuntivi previsti, scontando gli importi al tasso di remunerazione nominale di cui al punto 3.2. ENAC accerta la realizzazione degli investimenti e il rispetto del piano degli investimenti previsto nei contratti di programma;
- mc_j è il margine commerciale per unità di traffico da portare in detrazione al servizio j;
- $\varepsilon_{t,j}$ è il parametro che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale relativi al servizio t, come stabiliti nei contratti di programma;
- q_t e α_t sono i parametri che misurano il raggiungimento degli obiettivi annuali di qualità e di tutela ambientale nello svolgimento del servizio t;
- f è il peso, compreso fra 0 e 1, da attribuire all'obiettivo di qualità.

Va precisato che:

a) per evitare eccessiva volatilità tariffaria, o per consentire la graduale eliminazione di eventuali sussidi incrociati tra i diversi servizi, nei contratti di programma possono essere previsti meccanismi di stabilizzazione o gradualità, nel rispetto del principio di neutralità economico-finanziaria per il gestore aeroportuale;

b) la differenziazione dei corrispettivi per fasce orarie, per fattori stagionali, sulla base dell'intensità di traffico, o per riflettere differenti costi di gestione, è ammessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori nei confronti dei vettori aerei, nel rispetto del livello medio sopra definito e solo entro intervalli predeterminati dall'ENAC e stabiliti nei contratti di programma;

c) i valori del parametro x sono fissati *ex ante* per tutti gli anni di durata di vigenza del contratto di programma, allo scopo di incentivare comportamenti efficienti da parte dei gestori;

d) i parametri q e α assumono un valore pari a zero se gli obiettivi sono raggiunti e un valore minore o maggiore a seconda che siano rispettivamente mancati o superati. Il valore assunto da detti parametri in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati è predeterminato nei contratti di programma, in ragione di una valutazione dei costi e benefici attinenti agli obiettivi, tenendo conto dei risultati conseguiti all'anno base e comunque entro il limite complessivo del ± 1% annuo per ogni singolo corrispettivo;

e) nei contratti di programma possono essere previsti meccanismi di condivisione tra gestori aeroportuali e utenti dei rischi e dei benefici legati alla volatilità del traffico;

f) in sede di determinazione annuale dei diritti possono essere applicate componenti aggiuntive in incremento o riduzione che tengano conto dell'eventuale superamento da parte dei gestori dei vincoli tariffari ammessi, degli effetti degli eventuali meccanismi di cui alla precedente lettera e), nonché di quanto previsto dall'articolo 11-*decies*, co. 2, della L.248/05;

g) i valori dei parametri P_t, k_t, ε_t da applicare per periodi successivi al primo, nonché l'entità delle componenti aggiuntive di cui alla precedente lettera f), sono comunicati, previa effettuazione delle opportune verifiche, dall'ENAC al Ministero dei trasporti e ai gestori aeroportuali secondo tempistiche stabilite nei rispettivi contratti di programma;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

h) le eventuali opere aggiuntive non previste in sede di stipula dei contratti, ma resesi necessarie durante il periodo di regolamentazione, potranno concorrere alla determinazione dei parametri *k* solo previa autorizzazione tramite atti aggiuntivi ai contratti di programma;
i) ai fini della determinazione dei parametri *x* e *k*, i costi ammessi nel periodo di regolamentazione includono gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito, determinati secondo quanto specificato al paragrafo 3, nonché i costi correnti, il cui livello ammesso è determinato in ragione della prevista evoluzione dei volumi di traffico, del tasso di incremento della produttività mediamente conseguito da imprese nazionali ritenute assimilabili, nonché, ove applicabile, del differenziale rispetto alla produttività di un operatore, o di un gruppo di operatori, ritenuti efficienti.

4.2.1 Diritti di imbarco passeggeri, approdo e partenza, sosta e ricovero degli aeromobili.

Rientrano in questa tipologia i corrispettivi disciplinati dalla legge 537/93, art. 10, come modificata dalla L. 248/05, art. 11 *nonies*.

Si applica quanto previsto ai paragrafi 4.1 e 4.2. I diritti sono armonizzati per i collegamenti nazionali e intra-comunitari, ma possono essere differenziati rispetto a quelli gravanti sui collegamenti internazionali, in base a criteri che tengono conto dei diversi costi di pertinenza e di considerazioni di politica generale del trasporto aereo.

4.2.2 Tasse di imbarco e sbarco merci

Le tasse di imbarco e sbarco merci sono disciplinate dal decreto legge 28 febbraio 1974, convertito con modificazioni dalla legge 14 aprile 1974, n. 117, tenuto conto del volume di traffico e del costo di gestione dei servizi. Si applica quanto previsto ai paragrafi 4.1 e 4.2.

4.2.3 Compensi per le operazioni di controllo e di sicurezza

Rientrano in questa tipologia i servizi di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85 e precisamente il controllo dei passeggeri e del bagaglio a mano e il controllo al 100% dei bagagli da stiva.

Per tali servizi il decreto prevede che i corrispettivi a carico dell'utenza siano determinati a copertura dei costi, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione - oggi Ministro dei trasporti – e che il Ministero vigilante e l'Autorità di Pubblica sicurezza verifichino la funzionalità dei servizi e il rispetto degli standard richiesti a livello internazionale.

Per la determinazione di tali compensi si applica quanto previsto ai paragrafi 4.1 e 4.2. Per la determinazione della tariffa di riferimento il margine commerciale è posto uguale a 0.

Tale metodologia si applica anche ai compensi dovuti per le altre eventuali operazioni di controllo e di sicurezza previste dall'art. 11-*duodecies* della L. 248/05. A parità di attività, svolte sul medesimo sedime, si applicano gli stessi compensi unitari ai diversi soggetti responsabili.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.2.4 Corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo

I corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo sono disciplinati dal D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, che, all'art. 10, co. 1(d) stabilisce che l'ENAC vigili affinché tali corrispettivi siano pertinenti ai costi di gestione e di sviluppo del singolo aeroporto. I corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali ai prestatori di servizi, a qualsiasi titolo, per l'accesso alle infrastrutture aeroportuali, in quanto relativi all'uso di infrastrutture centralizzate o beni di uso comune (i sedimi), ricadono in questa categoria.

L'ENAC, applicando la metodologia di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 – ponendo il margine commerciale pari a 0 – prespecifica nei contratti di programma il livello e la dinamica dei corrispettivi ritenuti adeguati per il periodo di regolamentazione.

4.2.5 Corrispettivi per le attività di assistenza a terra, quando queste siano svolte – di diritto o di fatto – da un unico prestatore

Sono disciplinati dal D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 13. La norma prevede:
a) l'obbligo per il prestatore di servizi di assistenza a terra di operare la separazione contabile fra tali attività e le altre da esso esercitate (art. 7);
b) l'approvazione delle relative tariffe da parte del Ministero dei trasporti, su proposta dell'ENAC, limitatamente al caso in cui tali servizi siano svolti da un unico prestatore; la presenza, o meno, di un unico prestatore va verificata per ogni singolo servizio di assistenza a terra.

Per la determinazione dei corrispettivi di ciascun servizio di assistenza a terra, qualora erogato - di diritto o di fatto - da un unico prestatore, si applica quanto previsto ai paragrafi 4.1 e 4.2, con l'avvertenza che nella determinazione della tariffa di riferimento il margine commerciale è posto uguale a 0.

5 Stipula dei contratti di programma

5.1 Linee guida

L'ENAC, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente delibera, sentiti i soggetti di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottopone all'approvazione dei Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, che acquisiscono il parere del NARS, le linee guida per la corretta:
a) individuazione dei servizi di cui al punto 1.2;
b) elaborazione del sistema di contabilità analitica di cui al paragrafo 2, anche facendo riferimento ai differenti tipi di affidamento in gestione degli aeroporti (es. diretto, totale, parziale, a titolo precario) e predisponendo schemi tipo di organizzazione e presentazione delle risultanze;
c) identificazione e allocazione dei costi di cui al punto 3.1, ivi incluse le aliquote di ammortamento tecnico-economiche da utilizzare ai fini regolatori;
d) determinazione e allocazione del capitale di cui al punto 3.2, specificando l'adozione di una contabilità a costi correnti, ovvero a costi storici e i conseguenti parametri di calcolo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) predisposizione dei piani di investimento di cui al successivo punto 5.2, ivi incluse le modalità di presentazione e consultazione pubblica;
f) elaborazione delle previsioni di traffico per i diversi servizi regolamentati;
g) identificazione delle modalità di accantonamento delle risorse derivanti dall'inclusione delle immobilizzazioni realizzate con contributi pubblici nelle fattispecie disciplinate al punto 3.2.1;
h) fissazione dei criteri di gestione e di utilizzo delle risorse di cui alla precedente lettera g).

Trascorsi 60 giorni, provvedono a quanto sopra il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si rendesse necessario, le linee guida sono integrate o estese.

Con la medesima procedura ed entro i medesimi termini sono emanate le linee guida per l'individuazione, valutazione, e misurazione degli obiettivi di qualità e tutela ambientale. Le linee guida sugli obiettivi di tutela ambientale sono definite sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5.2 Contenuto dei contratti di programma

I contratti di programma, di durata quadriennale, stipulati dall'ENAC aeroporto per aeroporto e approvati dai Ministri competenti, stabiliscono per ciascun servizio regolamentato:
a) il livello iniziale di riferimento dei corrispettivi e le attività che tali corrispettivi remunerano;
b) i piani di investimento per i servizi soggetti a regolazione, con importi previsti e relativi cronoprogrammi, oggetto di consultazione con i soggetti di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle forme stabilite dalla normativa vigente;
c) gli obiettivi annuali di qualità e di tutela ambientale, ivi incluse le modalità di misurazione dei risultati conseguiti e conseguenti valori dei parametri q_t e $□_t$ associati;
d) i parametri di cui al punto 4.2, che definiscono il profilo temporale della dinamica dei corrispettivi nel corso del periodo regolatorio, il quale coincide con il periodo di vigenza del contratto di programma;
e) le modalità di attuazione, calcolo e gestione degli accantonamenti di cui al punto 3.2.1.

5.3 Iter di approvazione

I contratti di programma sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture, previo parere del CIPE.

I contratti di programma relativi agli aeroporti di interesse meramente regionale sono approvati d'intesa, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, con le competenti Amministrazioni regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In caso di mancata stipula dei contratti di programma, i Ministri competenti possono determinare annualmente la misura dei diritti aeroportuali, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, se disponibile, secondo quanto previsto dal precedente punto 4.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.4 Relazione sulla stipula dei contratti e sui presenti criteri

Con cadenza annuale, o su richiesta, l'ENAC invia al Ministero dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, una relazione sullo stato di avanzamento nella stipula dei contratti di programma.

Entro i diciotto mesi precedenti alla scadenza del primo contratto stipulato secondo i presenti criteri, i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, su istruttoria dell'ENAC, previa effettuazione di pubblica consultazione, inviano al CIPE eventuali proposte di aggiornamento dei presenti criteri. In particolare verranno analizzati:

a) l'opportunità di sottoporre a regolamentazione più o meno stringente le attività di cui alla lettera e) del punto 1.1;
b) l'opportunità di ammettere, parzialmente o integralmente, gli oneri concessori tra i costi riconosciuti, tenendo conto delle pratiche regolatorie internazionali e del possibile vizio di circolarità che esiste tra canoni pattuiti in sede di affidamento della concessione e successivi corrispettivi tariffari;
c) l'opportunità di far riferimento a un operatore efficiente per determinare un limite massimo entro il quale consentire l'imputabilità dei costi di cui al punto 3.1.;
d) l'opportunità di modificare il meccanismo di incentivazione della qualità del servizio e di contenimento dell'impatto ambientale.

07A08073

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1 gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 11407 del 28 agosto 2007 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, dal giorno 24 agosto 2006 alle ore 10,30 del 28 agosto 2007;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia è dipeso da un guasto al server censuario, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 14614 in data 30 agosto 2007;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, dal giorno 24 agosto 2007 alle ore 10,30 del 28 agosto 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 settembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A08072

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 settembre 2007

Dollaro USA	1,3867
Yen	160,16
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,499
Corona danese	7,4508
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69520
Fiorino ungherese	254,49
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7021
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7837
Nuovo leu romeno	3,3800
Corona svedese	9,2953
Corona slovacca	33,866
Franco svizzero	1,6479
Corona islandese	90,13
Corona norvegese	7,8070
Kuna croata	7,3226
Rublo russo	35,1580
Nuova lira turca	1,7524
Dollaro australiano	1,6594
Dollaro canadese	1,4226
Yuan cinese	10,4319
Dollaro di Hong Kong	10,7992
Rupia indonesiana	13003,78
Won sudcoreano	1290,60
Ringgit malese	4,8375
Dollaro neozelandese	1,9612
Peso filippino	63,941
Dollaro di Singapore	2,1026
Baht tailandese	44,259
Rand sudafricano	9,9727

Cambi del giorno 19 settembre 2007

Dollaro USA	1,3975
Yen	161,80
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,673
Corona danese	7,4508
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69865
Fiorino ungherese	252,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7039
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7750
Nuovo leu romeno	3,3722
Corona svedese	9,2565
Corona slovacca	33,788
Franco svizzero	1,6493
Corona islandese	88,41
Corona norvegese	7,7775
Kuna croata	7,3235
Rublo russo	35,2010
Nuova lira turca	1,7313
Dollaro australiano	1,6407
Dollaro canadese	1,4155
Yuan cinese	10,5001
Dollaro di Hong Kong	10,8835
Rupia indonesiana	12891,94
Won sudcoreano	1294,99
Ringgit malese	4,8291
Dollaro neozelandese	1,9131
Peso filippino	63,726
Dollaro di Singapore	2,1076
Baht tailandese	44,606
Rand sudafricano	9,9004

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08216-07A08217

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia S. Maria delle Grazie, in Trecase

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre 2007, la Parrocchia S. Maria delle Grazie, con sede in Trecase (Napoli), ha assunto la denominazione di «Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Gennaro», con sede in Trecase (Napoli).

07A08049

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Gallipoli nella Parrocchia di Sant'Agata, in Gallipoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre 2007, è disposta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento con il quale è stata disposta l'incorporazione con effetto estintivo, con contestuale devoluzione del patrimonio, della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, con sede in Gallipoli, nella Parrocchia di Sant'Agata, con sede in Gallipoli (Lecce).

07A08050

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica della forma giuridica e della denominazione della Società «COFIB - Compagnia Fiduciaria di Beni Società per Azioni», in forma abbreviata COFIB - S.p.A., in Roma

Con decreto direttoriale 10 settembre 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto direttoriale 19 febbraio 2002, alla Società «COFIB - Compagnia Fiduciaria di Beni s.r.l.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 06685141001, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica e conseguentemente la denominazione variata in «COFIB - Compagnia Fiduciaria di Beni - Società per Azioni», in forma abbreviata «COFIB - S.p.A.

07A08069

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-221) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE